

Deliberazione n. 232/2022/PRSP/Campofiorito (PA)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 12 luglio 2022, composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente, relatore
Alessandro SPERANDEO	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Antonio TEA	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 28, 81, 97 primo comma, 100 secondo comma, 117 e 119 ultimo comma della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 7;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente prevede che le disposizioni della già menzionata legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come integrato, in sede di conversione, dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite, con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le Linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n.7/SEZAUT/2021/INPR del 31marzo - 12 aprile 2021;

VISTE le Linee di indirizzo, cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo - 12 aprile 2021;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 21/SSRRCO/INPR del 22 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2022”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del su menzionato regolamento;

CONSIDERATI gli indirizzi e le valutazioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie per la programmazione dei controlli nell’anno 2022, approvati

con deliberazione n. 1/SEZAUT/2022/INPR del 24 febbraio 2022;

VISTA la deliberazione n. 27/2022/INPR del 24 febbraio 2022, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione n. 57/2022/INPR del 5 aprile 2022, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha approvato il sistema di monitoraggio finanziario degli EE.LL. (M.E.L.O.) e la metodologia di aggiornamento dei dati informativi;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.83/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali programmate per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Campofiorito, ed in particolare:

- il questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2020;
- la relazione dell'Organo di revisione relativa al rendiconto, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- la relazione al bilancio di previsione 2021 2023 e l'annessa documentazione prevista dalle linee guida, adottate con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, inviata dall'Organo di revisione dopo avere effettuato le verifiche sugli aspetti della gestione;
- gli schemi di bilancio inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Dalla disamina della sopracitata documentazione, dei dati contabili presenti sulla BDAP e sulla banca dati del Ministero dell'Interno - Finanza Locale e sulla base delle informazioni rese in risposta alla richiesta istruttoria con prot. n. 3230 del 12 aprile 2022, inoltrata a mezzo del sistema Con. Te., emerge la situazione economico-finanziaria complessiva, come di seguito compendiate.

Tempi di adozione dei documenti contabili.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio di previsione 2021/2023, sono stati approvati nei termini previsti dagli artt. 151, comma 7, e 227 comma 2 del TUEL, come prorogato al 31 maggio 2021, dall'art. 11 quater, comma 1, del d. l. 22 aprile 2021 n. 52.

Il rendiconto è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 maggio 2021 ed il bilancio di previsione 2021 /2023 con la deliberazione n.10 del 17 marzo 2021.

Nel precedente ciclo di controllo relativo gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, questa Sezione ha evidenziato un ritardo ricorrente e abituale nell'adozione delle deliberazioni di approvazione dei rendiconti di gestione.

Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione, pur essendo positivo, così come rappresentato dalla tabella, non risulta sufficiente a comprendere gli accantonamenti, le quote vincolate e quelle destinate agli investimenti, riportando un saldo negativo di euro 59.296,33. Il dato è migliorativo rispetto al risultato registrato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario precedente, nel quale è stato rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 61.390,40 determinato dall'adozione del metodo ordinario per la determinazione del FCDE (cfr. *infra*).

TABELLA 1 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E SUA COMPOSIZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa al 1° gennaio	754.553,07	592.999,60
Riscossioni	2.106.199,29	2.794.587,80
Pagamenti	2.267.752,76	2.233.562,02
Saldo di cassa al 31 dicembre	592.999,60	1.154.025,38
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0	0
Fondo cassa al 31 dicembre	592.999,60	1.154.025,38
Residui attivi	2.072.233,71	2.839.549,65
Residui passivi	2.466.640,19	3.761.267,08
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	0
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	198.593,12	232.307,95
Parte accantonata:		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	236.472,50	272.503,68
Fondo anticipazione liquidità	0	0
Fondo perdite società partecipate	0	0
Fondo contenzioso e spese legali	0	0
Indennità di fine mandato del sindaco	0	0
Altri accantonamenti	0	0
Totale parte accantonata	236.472,50	272.503,68
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	0	5.984,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	0	0
Vincoli derivanti da contrazione dei mutui	0	0
Vincoli attribuiti formalmente dall'ente	0	0
Altri vincoli	0	0
Totale parte vincolata	0	5.984,93
Totale parte destinata agli investimenti	23.511,02	13.115,67
Totale parte disponibile	-61.390,40	-59.296,33

In merito alla composizione del risultato di amministrazione, si rileva quanto segue.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo viene quantificato con il metodo ordinario utilizzando, nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 3.3), la media semplice fra totale incassato e totale accertato.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d. l. n. 18/2020, introdotta dal legislatore in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella tabella seguente, rielaborata secondo i dati trasmessi dall'Ente su richiesta di questa Sezione, viene data evidenza dei calcoli effettuati, delle tipologie delle risorse utilizzate, con le percentuali ottenute, che hanno determinato l'accantonamento al FCDE di euro 272.503,68, in aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente, in presenza di un incremento di residui attivi.

Nelle tabelle trasmesse dall'Ente rappresentanti il FCDE, si riscontra una piccolissima differenza di euro 48,22 relativamente al Titolo III, risorsa "servizio idrico quota tariffa fognatura", il cui importo scaturente dal calcolo dovrebbe determinare un accantonamento di 13.155,55 e non di euro 13.107,33.

Sebbene l'Organo di revisione si sia espresso per la congruità di tale accantonamento nel risultato di amministrazione, si rinvia alle considerazioni che seguono.

TABELLA 2 – FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Titolo I: Tari;

Titolo III: Servizio idrico quota tariffa fognatura - Proventi acquedotto

Titolo I		2016	2017	2018	2019	2020	Totale	% media di riscossione	complemento a 100	totale residui conservati al 31.12.2020	FCDE scaturente dal calcolo	FCDE accantonato dall'ente
Tari	residui complessivi all'1.01	201.367,18 €	132.552,95 €	138.653,56 €	166.426,90 €	180.017,85 €	819.018,44 €					
	riscossioni in c/residui al 31.12	150.863,75 €	47.757,57 €	24.207,40 €	24.877,82 €	17.498,64 €	265.205,18 €	32,38	67,62	302.008,38	204.215,48	204.215,48
Titolo III		2016	2017	2018	2019	2020	Totale	% media di riscossione	complemento a 100	totale residui conservati al 31.12.2020	FCDE scaturente dal calcolo	FCDE accantonato dall'ente
Servizio idrico quota tariffa fognatura	residui complessivi all'1.01	11.771,02 €	12.591,42 €	13.361,80 €	13.201,44 €	11.637,01 €	62.562,69 €					
	riscossioni in c/residui al 31.12	7.863,12 €	3.988,77 €	3.338,94 €	1.740,86 €	- €	16.931,69 €	27,06	72,94	18.037,01	13.155,55	13.155,55
Titolo III		2016	2017	2018	2019	2020	Totale	% media di riscossione	complemento a 100	totale residui conservati al 31.12.2020	FCDE scaturente dal calcolo	FCDE accantonato dall'ente
Proventi acquedotto	residui complessivi all'1.01	125.705,86 €	115.832,88 €	89.954,39 €	67.625,49 €	72.837,96 €	471.956,58 €					
	riscossioni in c/residui al 31.12	74.372,98	61.445,62	25.191,20	20.087,20	25.080,37	206.177,37 €	43,69	56,31	97.987,54	55.181,03	55.181,03
											Totale FCDE	272.552,06

Fondo contenzioso

Il fondo contenzioso non presenta alcun accantonamento, così come nell'esercizio precedente. L'Organo di revisione, confermando l'inesistenza dei contenziosi in essere, trasmette le attestazioni dei responsabili dei vari servizi, relative alla insussistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Questa Sezione nella delibera n.53/2022/PRSP, relativa al precedente ciclo di controllo, prendendo atto del mancato accantonamento sul fondo descritto, ha raccomandato la prosecuzione di un costante monitoraggio del contenzioso e una ricognizione delle passività potenziali, in ossequio alle prescrizioni dei nuovi principi contabili, con particolare riferimento alla metodologia di costituzione del fondo rischi contenzioso e spese legali (all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, par. 5.2, lett. h), al fine di poter predisporre adeguati stanziamenti per la effettiva copertura delle spese (cfr. pag. 8, deliberazione n. 53/2022/PRSP del 29/3/2022).

Fondo società partecipate.

Non viene accantonata alcuna somma quale fondo perdite delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

L'Organo di revisione non commenta il dato.

Nel precedente ciclo di controllo, in ordine al mancato accantonamento al fondo, questa Sezione ha invitato il Comune di Campofiorito “ad una più attenta valutazione di tutte le poste contabili, al fine di evitare il rischio di occultamento di un disavanzo di amministrazione e, dunque, al fine di evitare manovre elusive della salvaguardia degli equilibri del bilancio” (cfr. deliberazione n. 53/2022, pagg. 26 e 27).

Fondo indennità di fine mandato.

Non viene impegnato il fondo indennità di fine mandato nel risultato di amministrazione perché viene impegnato annualmente nel bilancio dell'Ente. (cfr. nota di riscontro a richiesta istruttoria)

Parte disponibile del risultato di amministrazione.

Il disavanzo di euro 59.296,33 è migliorativo, rispetto al risultato 2019, per euro 2.094,07 (cfr. *supra*).

In sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, era emerso un disavanzo tecnico di euro 61.390,40, determinato dall'applicazione del metodo ordinario per la determinazione del FCDE (secondo quanto stabilito al punto 3.3, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. lgs n. 118/2011 e dall'esempio n. 5 dell'appendice tecnica allo stesso principio).

Con deliberazione n. 20 del 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 39 quater del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con modificazioni con l. 28 febbraio 2020, n. 8, l'Ente lo ha ripartito in quindici annualità, con quote annuali costanti di euro 4.092,70, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e finanziandolo mediante le entrate di natura corrente e la riduzione delle spese correnti di gestione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 188, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Il disavanzo di 59.296,33 è così rappresentato:

TABELLA 3 - DISAVANZO

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 31/12/2019 (a)	Disavanzo al 31.12.2020 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio(c) = (a) - (b)	Disavanzo amm. iscritto in spesa nel bilancio di previsione 2019 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre	61.390,40	59.296,33	2.094,07	0	
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo FCDE					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro					
Totale	61.390,40	59.296,33	2.094,07	0	

Cassa e anticipazione di tesoreria.

L'ente non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall' art. 222 TUEL.
L'Organo di revisione, inoltre, ha confermato che non sono state utilizzate, in termini di cassa, entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell'art. 195, comma 1 e ss. del TUEL.

L'Ente non ha fatto richiesta di anticipazione di liquidità a mezzo Cassa DD.PP., ex d. l. n. 73 del 25 maggio 2021.

Il fondo cassa ammonta ad euro 1.154.025,38.

TABELLA 4 -FONDO CASSA

	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.154.025,38
di cui cassa vincolata*	
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	
Anticipazioni inestinte al 31.12	
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	

Effetti dell'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020.

L'Ente ha percepito fondi Covid -19 per un ammontare di euro 78.862,93, relativi al "Fondo Funzioni Fondamentali" ex art. 106, d. l. n. 34/2020, come incrementato dall'art. 39 d. l. n. 104/2020.

Sempre nel corso dell'esercizio 2020, ha ricevuto specifici ristori per le minori entrate per euro 4.762,00 e specifici ristori per le maggiori spese per euro 46.428,00, come da prospetti sottostanti per un totale di euro 51.190,00.

TABELLA 5 RISTORI PER LE MINORI ENTRATE

Esenzioni imposta Imu art.177 c.2 d.l.n.34/2020 + art.78 dl 104/2020 +art.9 d.l. n. 137/2020	1.049,00
Fondo per mancata riscossione canone e tassa COSAP E TOSAP art. 80 d.l. n. 34/20+ Art.40 d.l. n. 104/20	3.713,00
Totale	4.762,00

TABELLA 6 RISTORI DI SPESA

Solidarietà alimentare art. 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020 e OCDPC n. 658	23.608,00
Fondo sanificazione ambienti art. 114, comma1, d.l. n. 18/2020	1.390,00
Fondo prestazioni lavoro straordinario polizia locale art. 115, comma 2, d.l. n. 18/2020	127,00
Incremento del fondo centro estivi e contrasto alla povertà educativa art. 105, comma 3, d.l. n. 34/2020	2.868,00
Incremento art.243 comma 1 d.l.34-2020 Fondo sostegno attività economiche aree interne art.1 comma 65/ter d. l. n. 205/2017	18.435,00
Totale	46.428,00

A seguito di riscontro istruttorio, si è accertato che è stato speso più di quanto ricevuto a titolo di ristoro di entrata e di spesa, con una differenza rispettivamente di euro 1.942,00 e di euro 5.621,00. Tali importi vengono finanziati e riportati sull'utilizzo del Fondo funzioni fondamentali.

TABELLA 7 UTILIZZI

differenza ristori specifici di entrata	1.942
differenza spese ristori specifici	5.621
maggiori spese per utenze e canoni	10.350
maggiori spese per servizi sanitari	11.000
maggiori spese per aiuti alle famiglie e bonus fondo perduto	43.965
Totale	72.878

Da ciò deriva un importo usufruito del c.d. "fondone" ex art. 106, comma 1, d. l. n. 34/2020 e art. 39, comma 1, d. l. n. 104/2020, per euro 72.878,00, con un saldo di euro 5.984,93, accantonato come avanzo vincolato nel risultato di amministrazione.

TABELLA 8 SOMME VINCOLATE

fondo funzioni fondamentale anno 2020	78.863,00
utilizzi	72.878,00
importo vincolato nel risultato di amministrazione	5.984,93

Gestione di competenza.

Dal prospetto di verifica degli equilibri, modificato dal D.M. 01.08.2019 e rilevabile sul sistema BDAP, il risultato di competenza è pari a euro 82.452,78; la gestione complessiva riporta un risultato di amministrazione di euro 40.436,67.

Tempestività dei pagamenti.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d. l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, che registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente (3,88 gg., contro i 12,66 gg. dell'esercizio precedente).

Indebitamento.

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dello 0,12%.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TABELLA 9- DEBITO CONTRATTO

TOTALE DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	147.321,63
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	8.096,38
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	0
TOTALE DEBITO	=	139.225,25

Capacità di riscossione:**Evasione tributaria**

L'Organo di revisione conferma l'assenza di accertamenti e riscossioni nell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Entrate Titolo I

Con riferimento alle entrate proprie, a fronte di accertamenti per euro 728.307,00, la riscossione di euro 508.444,47 presenta una percentuale del 69,81% che

confrontata con i dati relativi all'esercizio 2019 risulta in flessione.

TABELLA 10 TITOLO I ENTRATE

Entrate titolo I	2019			2020		
	accertamenti	riscossioni	%	accertamenti	riscossioni	%
	700.135,69	613.692,39	87,65	728.307	508.444,47	69,81

Residui attivi

Nell'esercizio 2020 si registra un aumento percentuale del 37% rispetto al dato dell'esercizio 2019, riferito alla gestione di competenza, dovuto in misura maggiore agli accertamenti del titolo 4 "entrate in conto capitale" di euro 1.643.318,81, riscosse per soli 526.355,39 euro, con una diminuzione invece minima sul fronte residui.

TABELLA 11- RESIDUI ATTIVI

	2019	2020
Residui attivi Finali	2.072.233,71	2.839.549,65
<i>di cui:</i>		
conto competenza	751.692,60	1.628.276,62
conto residui	1.320.541,11	1.211.273,03

Si richiama l'attenzione sulla movimentazione dei residui relativi alla Tarsu per la quale, al consistente importo accertato (euro 177.455,01), corrisponde la bassa percentuale di riscossione (9,86%), derivandone la necessità che l'Ente si impegni per migliorare l'attività di riscossione ed evitare la permanenza di residui elevati.

TABELLA 12 MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI TTIVI

Movimentazione dei residui	2020		
	Residui all'01.01	Risc.ni	% A/R
Recupero evasione tributaria	0	0	0
Tarsu/Tia/Tares/Tari	177.455,01	17.498,64	9,86
Sanzioni codice della strada	3.845,36	1.624,78	42,25
Fitti attivi	0	0	0

*Le percentuali sono state ricalcolate. La tabella fornita dall'organo di revisione riportava percentuali inesatte.

TABELLA 13 GESTIONE RESIDUI E GESTIONE COMPETENZA

Gestione residui	Rendiconto 2019 (iniziali) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	%(b/a)	Rendiconto 2020 (iniziali) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	%(b/a)
Titolo I Residui	449.327,58	119.177,34	26,52	412.583,61	111.751,97	27,08
Titolo III residui	139.201,91	31.553,46	22,66	168.995,08	32.386,11	19,16
Gestione competenza	rendiconto 2019 (iniziali) (a)	rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	%(b/a)	rendiconto 2020 accertamenti (a)	rendiconto 2020 riscossioni in competenza (b)	%(b/a)
Titolo I competenza	700.135,69	613.692,39	87,65	728.307,00	508.444,47	69,81
Titolo III competenza	151.909,86	64.015,09	42,14	128.428,04	27.180,96	21,16

Analizzando i dati relativi alla riscossione 2020 in conto competenza e in conto residui si denota, rispetto all'anno precedente, il peggioramento della riscossione delle entrate proprie, nonché il permanere stabilmente minima per i residui attivi ed inesistente per i crediti derivanti da recupero evasione tributaria.

Residui passivi

La tabella sottorappresentata mostra che la consistenza di residui passivi, già particolarmente significativa nell'esercizio 2019 (euro 2.466.640,19), risulta incrementata di euro 1.294.626,89 (52,48%), riportando un totale di euro 3.761.267,08.

TABELLA 14 RESIDUI PASSIVI

Residui passivi	31/12/2019	31/12/2020
Titolo 1: Spese correnti	519.189,05	656.725,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.398.846,48	2.671.275,60
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	1.000	1.000
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0	0
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	547.604,66	432.265,69
Totale	2.466.640,19	3.761.267,08

TABELLA 15 RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA E DI ESERCIZI PRECEDENTI

residui passivi	anno 2019	anno 2020
competenza	928.346,84	2.151.681,95
esercizi precedenti	1.538.293,35	1.609.585,13
Totale	2.466.640,19	3.761.267,08

Organismi partecipati

L'Ente ha provveduto, con deliberazione di C.C. n.48 in data 22 dicembre 2021, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Il Consiglio comunale ha dato atto "che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere ad alcuna alienazione, né all'adozione di razionalizzazione".

Dall'esame dei dati contenuti nella suddetta delibera emerge il quadro sottorappresentato:

TABELLA 16 ORGANISMI PARTECIPATI

Società controllate	%Quota di partecipazioni	Ambito
Alto Belice Corleonese srl in liquidazione	5%	Soggetto di intermediazione locale per attuazione del patto territoriale
Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione	1,13%	Raccolta rifiuti
ATI assemblea territoriale idrica ambito Palermo	0,14%	Gestione servizio idrico integrato
Gal Terre Normanne	2%	Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Ovest	0,84%	Gestione integrata dei rifiuti urbani

Debiti fuori bilancio

Si rileva la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati per un totale di euro 8.917,34, ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del TUEL.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non vengono segnalati debiti in attesa di riconoscimento.

Nell'esercizio precedente non si erano rilevati debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere.

TABELLA 17 DEBITI FUORI BILANCIO

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2019	2020
-lettera a) - sentenze esecutive		8.917,34
-lettera b) - copertura disavanzi		
-lettera c) - ricapitalizzazioni		
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti		8.917,34
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12		

Parametri di deficitarietà strutturale

Dai dati risultanti dalla tabella rilevabile sul sistema BDAP, emerge che non risulta superato alcun valore limite che possa determinare il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale in base al D.M. 28/12/2018.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.*

Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. deliberazioni della Sezione delle Autonomie citate in premessa).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000, l'art. 148-bis *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; della sostenibilità dell'indebitamento; dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di

servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *di squilibri economico-finanziari; della mancata copertura di spese; della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Tali controlli, cd. di *terza generazione*, si dedicano a profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Le citate funzioni di controllo assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art.2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato (cfr. Corte cost. n. 39/2014) che, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria

dell'Ente, impone una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" e delle regole finanziarie e contabili (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Pertanto, qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene, comunque, la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente - in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale) - ognuno per la parte di competenza -, affinché possano essere adottate le opportune misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

Sul tema è intervenuta nuovamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, evidenziando che il controllo finanziario effettuato dalla Corte dei conti, quale magistratura specializzata, costituisce garanzia della neutralità del controllo medesimo, risultante così scevro da contaminazione di interessi inclini al mantenimento di situazioni patologiche, incompatibili con i principi della sana gestione finanziaria, quale corollario della legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, tutelate dall'art. 97 Cost.

In considerazione di quanto finora osservato, la Sezione ritiene di richiamare le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai bilanci di previsione ed ai rendiconti citate in premessa, laddove è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema contabile armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità economico-finanziaria di medio-lungo termine.

In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame, il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione,

l'indebitamento.

Nel precedente controllo finanziario, con la deliberazione n. 53/2022/PRSP sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 sul bilancio di previsione 2020/2022, questa Sezione aveva accertato elementi di criticità.

A fronte di quelle risolte, com'è accaduto con riguardo alle deliberazioni di approvazione dei rendiconti di gestione, ora adottate nei termini previsti dagli artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 del TUEL (come prorogati dall'art. 11 quater, comma 1, del d. l. 22 aprile 2021, n. 52), si riscontra il permanere di alcune delle criticità rilevate precedentemente che, pertanto, rimangono oggetto di monitoraggio, ponendo attenzione sull'adozione, da parte dell'Ente, di correttivi atti al loro superamento.

In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Campofiorito, si rilevano i seguenti profili, meritevoli di attenzione:

1. Disavanzo di amministrazione.

Sul punto si rinvia alle argomentazioni in diritto svolte nella deliberazione n. 53/2022 (pag. 19-22) rilevandosi, in questa sede, la riduzione dell'importo del disavanzo che, per quanto modesta, è indice della positiva inclinazione dell'Amministrazione al suo ripiano, ancor prima dell'inizio delle quindici quote annuali, decise con la deliberazione n. 20 del 1°luglio 2020, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2021.

2. Elementi indicativi della sovrastima del risultato di amministrazione.

2.1 Volume rilevante dei residui attivi.

Nella parte in fatto è stato evidenziato che la già consistente mole di residui attivi, in esito all'esercizio finanziario 2020, ha registrato un incremento complessivo di 767.315,94 euro, soprattutto in conto competenza, come emergente dalle tabelle nn. 1,11, 12 e 13 (cfr. pagg. 5, 12 e 13).

Il dato costituisce evidenza della mancata adesione alle raccomandazioni prestate in occasione del precedente ciclo di controllo, definito con la deliberazione n. 53/2022, alla quale si rinvia per le relative argomentazioni in diritto (pagg. 22 e 23), mirate a rappresentare il rischio di elusione del principio di veridicità e degli altri ad esso collegati, per i quali •sono da evitarsi “[omissis] sopravvalutazioni

delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo”(principio della veridicità); • “[omissis] tutte le valutazioni a contenuto economico- finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico [omissis], nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo di risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti” (principio dell’attendibilità); • “il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti” (principio contabile della correttezza), alla stregua delle clausole generali, anche non previste da norme giuridiche, “[omissis] che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica”.

Il mantenimento di residui attivi di così rilevante importo induce a ritenere probabile la sovrastima del risultato di amministrazione, ipotesi che si raccomanda di evitare anche alla luce del precetto contenuto all’ultimo comma del paragrafo 5 dell’allegato 1 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale *i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile* e sul quale, pertanto, si invita anche l’Organo di revisione ad un’attenta vigilanza.

Al descritto quadro contribuisce, sotto il profilo della movimentazione dei residui attivi, la perdurante esiguità delle riscossioni, con riferimento alle voci • “recupero dell’evasione tributaria” (0% nel 2020); • “Tarsu/Tia/Tares/Tari” (9,86% nel 2020 - 10,92% nel 2019), che rende evidente la necessità che l’Ente si appresti al perfezionamento delle misure organizzative idonee a rendere più efficiente la riscossione dei residui.

Conclusivamente si invita il Comune di Campofiorito a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi sul risultato di amministrazione, di un improprio mantenimento dei residui attivi in contabilità, e dei riflessi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell’ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi, postulati dall’armonizzazione contabile.

2.2 Dubbi sulla congruità dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, in relazione alla cospicua consistenza dei residui attivi.

Anche nell'esercizio 2020 la descritta mole dei residui attivi (cfr. *supra*), porta a ritenere non congruo, sebbene l'Organo di revisione si sia espresso diversamente, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità incrementato, rispetto all'esercizio precedente, di circa quarantamila euro, a fronte di un incremento dei residui attivi che supera i settecento-sessantamila (770.000) euro.

In punto di diritto, nel rinviare alle argomentazioni svolte nella precedente deliberazione n. 53/2022 cit., pagg. 23-25), si rammenta che la stretta correlazione tra l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed i residui attivi è elemento intrinseco al principio contabile generale della competenza finanziaria, recato dall'allegato 1 del D. L.gs n. 118/2011, punto n.16.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, recato dall'allegato n. 4.2 prevede inoltre che, in sede di assestamento del bilancio e alla fine dell'esercizio, al fine della redazione del rendiconto, sia dedicata attenzione precipua alla verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità ed al suo adeguamento, prevedendo che *fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli in merito, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei descritti principi contabili.

2.3 Assenza di accantonamenti ai fondi perdite società partecipate, contenzioso e spese legali ed indennità di fine mandato del sindaco.

Nel rinviare alle argomentazioni in diritto, svolte nella precedente deliberazione n. 53/2022 (pagg. 25-27) si evidenzia che la mancanza di accantonamento ai descritti fondi, si pone in contrasto con il principio contabile generale della prudenza, fondamentale nella *ponderazione dei rischi e delle incertezze, connessi agli andamenti operativi degli enti, nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione*.

In considerazione del fatto che gli elementi sopradescritti possono concorrere ad una sovrastima del risultato di amministrazione, la Sezione invita il Comune di Campofiorito ad una più attenta valutazione di tutte le poste contabili,

raccomandandosi, per il futuro, di effettuare un apposito congruo stanziamento ai fondi •crediti di dubbia esigibilità, •perdite società partecipate, •contenzioso e spese legali, •indennità di fine mandato del sindaco.

3. Attività di riscossione e di lotta all'evasione tributaria.

Con riguardo all'evasione tributaria, si rappresenta la necessità di provvedere ad effettuare gli accertamenti e le correlative riscossioni, allo stato del tutto inesistenti o insufficienti (cfr. *supra* pagg. 11 e 12).

4. Consistente mole dei residui passivi.

Come sopra evidenziato dalla tabella n. 14, risulta un incremento considerevole del volume dei residui passivi (cfr. pag. 13 e ss.), già elevato nell'esercizio finanziario precedente, che costituisce sintomo di grave carenza dell'Ente nella fase di gestione dei pagamenti. Ciò costituisce evidenza del fatto che l'Ente non ha adottato le misure organizzative, in difformità dalle puntuali raccomandazioni espresse nella deliberazione n. 53/2022 cit., anche al fine di evitare di incorrere nella responsabilità disciplinare ed amministrativa, prevista per il responsabile della spesa dal comma 8 dell'art. 183 TUEL, conseguente alla violazione dell'obbligo previsto dalla stessa norma.

Si rammenta, altresì, che i pagamenti relativi alle transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, determinano la responsabilità del debitore in termini di interessi moratori (cfr. art. 3) e di risarcimento delle spese di recupero affrontate dal creditore (cfr. art. 6). Circa le ulteriori conseguenze negative derivanti dal ritardo nei pagamenti, ed alla necessità per l'Ente di provvedere alla revisione dei meccanismi di controllo interno, si rinvia alle considerazioni in diritto svolte nella deliberazione di questa Sezione n. 53/2022 (pag. 30).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, sul fondamento delle risultanze della relazione dell'Organo di revisione, esaminati i questionari sul rendiconto per l'esercizio 2020 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;

Accerta:

- la riduzione del disavanzo di amministrazione determinato dall'adozione, nell'esercizio finanziario 2019, del metodo ordinario di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il miglioramento, rispetto all'esercizio precedente, dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013;
- la permanente sussistenza di molti dei rilievi sollevati nella deliberazione n. 53/2022 relativa al precedente ciclo di controllo, in merito a:
 - presenza di elementi indicativi e/o sintomatici della sovrastima del risultato di amministrazione, come in parte motiva. In particolare:
 - residui attivi di importo elevato;
 - elementi d'incertezza contabile sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, in relazione alla consistenza cospicua dei residui attivi;
 - assenza di accantonamenti ai fondi perdite società partecipate, contenzioso e spese legali ed indennità di fine mandato del sindaco;
 - modesta capacità di riscossione dei residui attivi, sia in conto competenza, sia in conto residui;
 - assenza di accertamenti e riscossioni, nell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
 - accumulazione di residui passivi per importi di valore significativo.

Raccomanda:

- di vigilare sulla riscossione dei residui attivi iscritti e mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di una impropria conservazione e della loro incidenza nella determinazione sul risultato di amministrazione, nonché dei riflessi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come da considerazioni esposte nella parte motiva;
- di introdurre misure volte al miglioramento dell'efficienza dell'attività di riscossione dei residui attivi;
- di verificare, in sede di approvazione del rendiconto dei futuri esercizi finanziari, la corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e di procedere all'iscrizione degli accantonamenti assenti, come sopra accertati, in

conformità ai principi contabili;

- di adottare le misure necessarie, ad evitare l'accumulo dei residui passivi;
- di monitorare, riducendola progressivamente, la posizione di indebitamento.

Richiede:

all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di monitorare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente e di vigilare sull'adozione delle misure di conformazione agli accertamenti di irregolarità esposti in parte motiva;

Si riserva:

- di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Rammenta:

- l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia venga trasmessa al Consiglio comunale -per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Campofiorito (PA) nonché, per conoscenza, all'Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022.

Il Presidente, Relatore

Salvatore Pilato
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il

23 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(firmato digitalmente)